

HANS JULIUS WOLFF

## *DIRITTO GRECO – DIRITTO TOLEMAICO\**

### I. DIRITTO GRECO

A. GENERALITÀ: - 1. Definizione - 2. Fonti - 3. Caratteristiche fondamentali - 4. Concetto di diritto -B. DIRITTO PROCESSUALE:-1. Principio di autotutela -2. Origine e funzione del processo -3. Organi giudiziari -4. Tipi di processo -5. Descrizione del procedimento -6. Procedure speciali -C. MODI PER GARANTIRE LA CERTEZZA DEL DIRITTO. D-G. DIRITTO PRIVATO: -D. I RAPPORTI GIURIDICI NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA: -1. Capacità giuridica -2. Famiglia -3. Diritto di successione -4. Tutela. -E. SIGNORIA SULLE COSE: -1. Sue caratteristiche -2. Natura giuridica -3. Aspetti processuali -4. Modi di acquisto. -F. I CONTRATTI: -1. Negozio generatore di responsabilità -2. *Homologia* -3. Negozi tipici -4. Garanzie. -G. L'ILLECITO. -H. IL DIRITTO PENALE: -1. Rilevanza -2. Profili specifici - RAPPORTI INTERSTATUALI. -K. INFLUSSO SUL DIRITTO SUCCESSIVO.

#### A. GENERALITÀ.

##### 1. Definizione.

Un “diritto greco” nel senso di un ordinamento giuridico unitario e nazionale proprio di tutti o anche solo di consistenti gruppi di stati greci non è mai esistito. Nella sua formulazione odierna, che risale a L. Mitteis, l’espressione esprime piuttosto la comune matrice spirituale di un certo numero di sistemi giuridici, i quali appartenevano all’area linguistica e culturale greca e presentavano istituzioni e procedure, nonché concezioni dogmatiche e principi organizzativi ad esse sottostanti, caratterizzate da determinati elementi di affinità. A considerare la categoria come metodologicamente corretta non costituisce ostacolo il fatto che, nella realtà storica, ogni stato possedeva un proprio ordinamento giuridico, perché, nonostante la loro molteplicità, le normative vigenti costituivano realizzazioni, pur diversamente atteggiate, di uguali principi giuridici.

##### 2. Fonti.

La via che conduce alla conoscenza del patrimonio di pensiero giuridico comune ai Greci passa necessariamente attraverso l’indagine

---

\* I. *Griechisches Recht*, in *Lexicon der Alten Welt*, Zürich 1965, p. 68-84. II. *Ptolemäisches Recht*, *ibid.*, p. 84-86. Traduzione italiana di Alberto Maffi

dei diritti locali. Questa trova tuttavia dei limiti nel carattere lacunoso e casuale delle tradizioni. Abbiamo la possibilità di delineare un quadro complessivo approssimativamente chiaro soltanto sulla base di tre ordinamenti, dei quali due sembrano probabilmente rispecchiare il livello più alto mai raggiunto dalla cultura giuridica greca, e perciò possono essere considerati rappresentativi ciascuno rispettivamente per la propria epoca e per il proprio tipo: e sono precisamente il diritto attico del IV secolo a.C. - a noi noto soprattutto attraverso le orazioni giudiziarie - e il diritto dell'Egitto ellenistico che può essere ricostruito mediante il materiale papirologico (v. *sub II*).

Ad essi si aggiunge, quale terzo dei diritti locali di cui si può ricostruire con una certa precisione il profilo, il diritto della città cretese di Gortina del V secolo a.C., e ciò grazie al testo della legge giunta a noi per via epigrafica. Una serie di dettagli relativi a questi e ad altri diritti ci vengono inoltre tramandati tramite iscrizioni e testi letterari.

### 3. Caratteristiche fondamentali.

L'età dell'epica non conosceva ancora la formulazione di norme giuridiche in quanto tali: il diritto scaturiva o dall'ordalia o dalla comunicazione per via divinatoria di ciò che nel caso concreto doveva considerarsi adeguato. Il bisogno progressivamente emergente di una creazione razionale del diritto coincise con il movimento di codificazione, che si andò affermando nelle *poleis* del VII secolo, e con il conseguente affermarsi di quel sentimento di rispetto nei confronti del *nomos* che caratterizzerà la Grecia di epoca storica. In forma di regola giuridica specificamente formulata, la legge divenne la fonte principale del diritto positivo (in contrapposizione al *nomos agraphos*, ossia alla legge morale universale, non appartenente al mondo del diritto ma a quello della speculazione poetico-filosofica). Sembra invece essere sempre rimasta estranea ai Greci la concezione del sorgere di norme giuridicamente vincolanti da una lunga consuetudine o dall'emanazione di decisioni giudiziarie conformi. Di fatto ci furono naturalmente in ogni tempo formazioni giuridiche extralegislative di remota origine; le si ascriveva agli *ethe*, ossia agli usi sacri ed inviolabili dei padri, oppure le si attribuiva a mitici legislatori. Potevano infine esistere regole la cui validità era fondata sulla "opinione più giusta" (*dikaiotàte gnòme*), riconosciuta in molti stati come fonte secondaria di diritto allo scopo di colmare le lacune della legge. In ogni caso non era sufficiente (per la validità di una norma) la semplice circostanza che una regola si fosse affermata in via consuetudinaria. La rigida conformità al testo legislativo era un tratto caratteristico dei procedimenti per la tutela dei diritti negli stati greci. Così, ancora nel IV secolo i tribunali attici non erano autorizzati a discostarsi dalla legge per seguire criteri di equità; né tale principio è intaccato dal fatto che effettivamente spesso le loro decisioni erano sostenute più da elementi emozionali che giuridici. La *dikaiotàte gnòme* trovava applicazione là dove mancava una regolamentazione legislativa, ma non serviva quale correttivo delle disposizioni di legge. Nello stes-

so Egitto tolemaico si possono al massimo ritrovare deboli spunti di una qualche considerazione del principio di equità. Ciò si spiega, fra l'altro, con la mancanza di una scienza del diritto orientata verso le esigenze della pratica, che, sulla base delle norme di legge vigenti, offrisse ai giudici criteri di giudizio fondati su basi più stabili. L'interesse scientifico per il diritto positivo -in contrapposizione al problema filosofico della giustizia- si limitava alla descrizione comparata e comunque alla valutazione critica delle istituzioni, come facevano Aristotele e Teofrasto. Perciò in ogni tempo il diritto greco soffrì della mancanza di elaborazione giurisprudenziale raffinata e di precisione concettuale. Tuttavia questa arretratezza dogmatica non impedì ad una giurisprudenza cautelare -fiorente a partire almeno dal IV secolo- di far sì che il diritto greco raggiungesse nella pratica, in epoca ellenistica e romana, un alto livello di raffinatezza e duttilità attraverso la creazione ed il continuo perfezionamento di un crescente patrimonio di formulari negoziali.

Se e in che misura il diritto greco abbia recepito elementi pregreco non può essere stabilito, perché non sappiamo nulla delle istituzioni delle popolazioni preistoriche. Ugualmente non è possibile giungere ad accertare in modo definitiva la misura di eventuali influssi di diritti non greci in epoca storica. Nel campo del diritto commerciale è verosimile che determinati usi giuridici siano stati recepiti dall'Oriente: ad es. la caparra in caso di vendita (*arrabòn*: parola di derivazione semitica!) e la doppia documentazione. Negli stati ellenistici bisogna naturalmente tener conto di scambi fra le tradizioni giuridiche greche e quelle locali (v. sub II).

#### 4. Concetto di diritto.

Come ogni pensiero giuridico arcaico, anche quello greco si muoveva in un'ottica processuale. La lingua giuridica greca non possedeva alcun termine corrispondente a "diritto" in senso oggettivo: per dire "ordinamento giuridico" si usava "le leggi" (*hoi nomoi*) o eventualmente al singolare *ho nomos*. *Dike* appare in poeti e filosofi come norma del giusto comportamento; ma come concetto tecnico-giuridico -conformemente al suo probabile significato originario- va intesa nel senso di ogni possibile intervento autosatisfattorio, e di qui, più specificamente azione e processo, ma indica anche il diritto soggettivo che si realizza in quell'intervento. Infine, in locuzioni come *diken lambànein*, *opheilein*, *didnai* (prendersi, dovere, dare *dike*) il soddisfacimento in funzione del quale l'intervento può avere od avere avuto luogo. Conformemente a ciò, instaurare un processo (*dikàzesthai*) significa: affermare o negare il diritto all'auto-intervento; pronunciare diritto (*dikazein*) significa: decidere intorno all'ammissibilità dell'auto-intervento desiderato (invece la traduzione del sostantivo *dike* con "giudizio" è basata su di un equivoco). Quanto alla decisione, logicamente anteriore, sui fondamenti di diritto e di fatto del *dikazein* -cioè del formale riconoscimento (*katadikàzein*) ovvero ripulsa (*apodikàzein*) del diritto all'auto-tutela - veniva indicata con verbi come *krinein* (decidere) o *diagignòskein*, *diagònai* (ri-

conoscere). Si poteva disporre di una *dike* quando essa era prevista -dalla legge o dall'accordo delle parti- in modo espresso; allo stesso modo la legge poteva naturalmente escludere certe *dikai*. In sistemi giuridici più sviluppati, come quello ateniese in età classica, in cui ogni azione andava intentata presso il magistrato per essa competente, si andò enucleando un regolare sistema di azioni, anche se esso non raggiunse il livello articolato di quello romano. Almeno in Atene corrispondevano ad esso (quale risultato di tentativi di sistematizzazione retorica?) nomi precisi di azioni, che in parte facevano riferimento alla fattispecie che dava luogo all'azione (per es. *dike blàbes*, azione per danno) in parte all'oggetto del processo (per es. *dike proikòs*, azione dotale) in parte anche allo scopo dell'azione (per es. *dike sitou*, azione per alimenti). Alcune delle denominazioni a noi tramandate sono probabilmente soltanto invenzioni dei lessicografi, dietro le quali non stavano tipi di azioni del diritto classico realmente esistenti.

## B. DIRITTO PROCESSUALE.

### 1. Principio di autotutela.

Il mezzo per l'attuazione dei diritti privati era ancora nella polis classica (non più tuttavia nell'Egitto tolemaico) l'autotutela. Salvo che nei confronti del proprio schiavo (v. sotto), a favore del creditore pignoratorio, per l'erede interno alla famiglia nei confronti dell'eredità e per il locatore o l'acquirente di un fondo dallo Stato, la cui legittimazione era palese, per lo meno ad Atene l'autotutela doveva essere autorizzata da un decreto magistratuale o da una sentenza del tribunale, atti che fissavano nello stesso tempo scopo e ambito del procedimento di esecuzione. Possiamo supporre che un fenomeno analogo si verificasse anche in altri Stati: così la legge di Gortina classificava un intervento preprocessuale contro le persone come un delitto che comportava una pena pecuniaria. Tuttavia bisogna anche tener conto della sopravvivenza di metodi più primitivi, come quelli che, per epoca remota, sono testimoniati dalla nota scena giudiziaria rappresentata sullo scudo di Achille (Hom. *Il.* 18,497-508): in essa il perseguimento del proprio diritto sembra essere iniziato con un atto privato di autotutela, ed il "procedimento giudiziario" sembra essersi innestato su di esso solo in seguito all'iniziativa dell'autorità sollecitata dall'istanza del soggetto perseguito. Anche l'Atene classica conservava tracce di una tale disciplina, come il diritto di arrestare uno schiavo fuggitivo; solo se per esso si faceva avanti un difensore, aveva luogo contro costui un'azione da delitto (*dike exairéseos*) simile alla *dike exoùles* (v.s.5g).

### 2. Origine e funzione del processo.

Da epoca remota esistettero forme di risoluzione delle controversie che affondavano le loro radici nella religione (v. Hom. *Il.* 23.553 s.; 570-585). Anche il ricorso ad arbitri concordato fra le parti, ancora molto usato ad Atene nell'epoca degli oratori, deve risalire già ad epoca anti-

ca. L'accomodamento arbitrale, basato sulla rinuncia volontaria all'uso della forza, non va assolutamente considerato come una fase storica che precede quella della procedura cogente davanti ai tribunali statali; lo dimostra già solo il fatto che una forma controllata di autotutela ha continuato a sussistere nello stato—città di epoca classica. Il diritto processuale di età classica era fondato piuttosto sul principio, immanente ad ogni convivenza organizzata, di far dipendere dall'approvazione autoritativa l'esercizio della vendetta privata, ovvero il soddisfacimento di un diritto, da parte del 'precedente' (*diòkon*); a ciò corrisponde il fatto che il convenuto si chiami "fuggitivo" (*phéugon*).

### 3. Organi giudiziari.

Di qui si svilupparono da un lato la funzione in un certo senso di polizia, che mirava ad impedire atti di autotutela non consentiti e ad autorizzare quelli consentiti; dall'altro la funzione propriamente giudiziaria consistente nell'esaminare i presupposti giuridici di tali atti. La prima spettava all'autorità responsabile del mantenimento della pace all'interno; e ad essa, piuttosto che ad un ipotetico ufficio di giudice, potrebbe riferirsi il titolo di *dikaspólos* che appare nell'*epos* (Hom. *Il.*1,238; *Od.* 11,186). La seconda funzione poteva essere accoppiata alla prima quale emanazione del potere di signoria sui ceti inferiori della popolazione; così noi troviamo i re dell'età epica ed esiodea e gli arconti dell'Atene presolonica che svolgono l'attività di giudice. Ma nella libera collettività cittadina la separazione dell'ufficio di giudice dalla funzione di polizia era normalmente la regola. Già il più antico esempio di processo greco, la sopra menzionata scena giudiziaria omerica, ci presenta dei geronti (*gérontes*), che, come semplici notabili, pronunziano verdetti in qualità di "trovatori di giudizio". Anche ad Atene la competenza giurisdizionale dell'Areopago e degli Efeti in questioni di sangue risaliva ad epoca molto antica, almeno per quanto riguarda il ceto nobiliare; già la legge, risalente originariamente a Dracone, riguardante l'omicidio involontario (IG I<sup>3</sup>, 104) distingue la pronunzia della sanzione (*dikazein*), spettante ai "re", dalla deliberazione» (*diagnónai*) degli Efeti (ll.11-13). Gortina conosce accanto ai *kosmoi*, a cui sono affidati compiti esecutivi, il giudice (*dikastàs*). Ulteriori esempi della separazione offrono le iscrizioni. Ad una estesa limitazione dei poteri dei funzionari a favore dei tribunali condusse ad Atene lo sviluppo della costituzione democratica. Già dall'epoca di Solone ogni cittadino poteva sottrarsi alla pronunzia autoritativa di un magistrato mediante *epheisis*, cioè l'appello al popolo costituito in tribunale popolare (*eliea*). In regime di piena democrazia, quale si ebbe dopo la riforma costituzionale del 403/2, la competenza dell'Eliea o delle sue sottosezioni (*dikasterion*) divenne esclusiva per ogni lite giudiziaria non di spettanza dell'Areopago - escluse le cause di minima importanza ed i casi di intervento di un arbitro pubblico (v.s.5b). I magistrati si limitavano di regola a ricevere le azioni che erano di competenza del relativo ufficio, ad istruire ed introdurre (*eisagein*) i processi presso il *dikasterion* ed a presiedere l'udienza.

#### 4. Tipi di processo.

A seconda che una *dike* spettasse, in quanto posta a tutela di una pretesa privatistica, soltanto al diretto interessato, oppure, quale azione popolare a carattere penale, ad ogni cittadino i cui diritti non fossero limitati per motivi particolari -ad es. atimìa-, si distinguevano azioni private (*idiai dikai*) e azioni pubbliche (*demosiai dikai*, dette anche *graphai*, ossia istanze scritte); d'altra parte il diritto greco non faceva alcuna differenza dal punto di vista processuale fra procedimento civile e procedimento penale, nei limiti in cui quest'ultimo era introdotto da una *dike*. Analogamente, ciò che caratterizzava le "azioni mensili" (indicate da Aristot. Ath.Pol. 52,2) e le "azioni commerciali" del diritto attico erano soltanto certi caratteri di brevità della procedura dovuti all'esigenza di concludere rapidamente i processi in modo da non ostacolare il flusso delle importazioni di grano, e non una diversa struttura rispetto alle *dikai* ordinarie. Invece la *diadikasìa* si distingueva dalla *dike* in senso stretto, che tendeva ad ottenere la legittimazione all'esecuzione allo scopo di infliggere all'accusato una pena privata o pubblica, perché, attraverso di essa, più contendenti, processualmente in posizione eguale, miravano all'accertamento di una situazione giuridica, come l'assegnazione di una eredità o l'obbligo alla prestazione di una liturgia.

#### 5. Descrizione del procedimento (in particolare ad Atene).

##### a. Apertura.

Nella polis classica ad organizzazione evoluta, quale è rappresentata da Atene, la coazione tendente alla formale instaurazione del giudizio aveva sostituito il mezzo primitivo consistente nell'attacco diretto passibile di controllo soltanto in forza di una invocazione di aiuto da parte dell'assalito. Normalmente il processo iniziava con un invito (*prósklesis*), che doveva essere rivolto personalmente al convenuto dinanzi a testimoni (*kletéres*), a comparire dopo un certo lasso di tempo (di solito cinque giorni) dinanzi al magistrato competente. Ad esso andava poi presentata "una accusa scritta che specificasse fondamento e scopo della *dike* (*énklema*); dopo di che egli fissava un termine, tirandolo a sorte, per lo svolgimento dell'istruttoria (perciò *diken lanchanein* significa "tirare a sorte" un processo). Eccezionalmente, soprattutto in caso di arresto di determinate categorie di delinquenti sorpresi in flagrante, era possibile che essi fossero trascinati direttamente (*apagogé*) davanti agli Undici; se colui che aveva commesso il fatto era reo confesso, questi lo mettevano senz'altro a morte; altrimenti colui che aveva ivi condotto il delinquente doveva intentare un processo contro di lui, fino alla fine del quale l'accusato rimaneva in carcere .

##### b. Istruttoria e arbitrato.

Se il tentativo da parte del magistrato di indurre le parti ad un accordo amichevole (*diàlysis*) falliva, egli sottoponeva le afferma-

zioni giurate (*antomosia*) di entrambe le parti ad un esame sommario (*anàkrisis*) per accertare se la causa era procedibile (*agògimos*) ossia se essa riguardava una questione che si prestava ad essere legittimamente esaminata dal *dikastérion* oppure (per questioni di sangue) dall'Areopago o dagli Efeti. L'*anàkrisis* era dunque concepita in modo analogo al procedimento "in iure" romano, tuttavia dopo l'introduzione della *paragraphé* (v.s.5d) decadde pressapoco ad un semplice controllo dell'avvenuto adempimento delle formalità processuali, quando non fu addirittura completamente sostituita dalla *diaita* resa obbligatoria per le cause civili patrimoniali affidate alla giurisdizione dei Quaranta. L'istituzione della *diaita*, creata verso la fine del V secolo, così come il suo modello, ossia il giudizio arbitrale privato designato con lo stesso termine, serviva ad ottenere la conciliazione delle parti o, in casi determinati, a decidere la lite, nel qual caso il dieteta non era vincolato all'applicazione dello stretto diritto. Contro la sentenza del pubblico dieteta ciascuna delle parti poteva ricorrere all'*éphesis* al *dikasterion*; chi era incorso in contumacia incolpevole poteva entro dieci giorni chiedere la ripetizione dell'udienza.

#### c. Svolgimento dell'udienza.

Davanti al *dikasterion*, che si riuniva sotto la presidenza del magistrato istruttore, le parti dovevano perorare da sé la loro causa, potendo farsi assistere però da persone che parlavano in loro favore (*synégoroi*, *syndikoi*). Ogni parte, l'attore per primo, prendeva due volte la parola, e nel corso dell'orazione presentava le sue prove: esse consistevano prima di tutto in leggi (*iura non novit curial!*) documenti scritti, ispezione, testimoni, interrogatorio sotto tortura degli schiavi, deferimento del giuramento. Accanto a questi mezzi di prova, definiti dalla teoria retorica (Aristot. *Rhet.* 1355 b 22 ss.) "atecnici" (*àtechnoi pìsteis*), nell'età degli oratori si utilizzavano anche prove "tecniche" (*éntechnoi*), cioè indizi (*tekméria*) e argomentazioni; infatti in quest'epoca il sistema arcaico delle regole probatorie rigide, che ancora domina il diritto processuale della legge di Gortina, aveva già ceduto in linea generale al principio del libero apprezzamento delle prove. Un residuo dell'epoca della rigorosa vincolatività delle prove era evidentemente l'azione penale contro il testimone (*dike pseudomartyrion*) di cui disponeva la parte danneggiata da una falsa testimonianza (*pseudomartyria*). Di questo rimedio giuridico antico, che si dice escogitato dal legislatore Caronda, era necessario servirsi per privare di efficacia la testimonianza come mezzo di prova allo scopo di poter ripetere il processo.

#### d. Eccezioni.

Al processo classico ineriva ancora l'arcaica caratteristica consistente nel fatto che esso era limitato alla *euthydikía*, ossia al semplice affermare e negare il diritto alla *dike*. Circostanze atte a paralizzare il processo avevano tuttavia l'effetto di indurre il magistrato, secondo il diritto più antico, a respingere la *dike*, se l'accusato le faceva valere

nell'*anakrisis* mediante l'antiquata rigida procedura della *diamartyria*, cioè facendone attestare l'esistenza da un testimone, la cui efficacia probatoria poteva essere vinta soltanto in forza di una condanna per *pseudomartyria*. Ma dal IV secolo furono decise dal *dikasterion* anche eccezioni di questo tipo (divieto di agire posto dalla legge, incompetenza del magistrato adito, pendenza davanti al *dikasterion* oppure decisione definitiva intervenuta con sentenza, arbitrato, transazione, amnistia, prescrizione). Ma dal punto di vista procedurale rimanevano distinte dalla *dike*: il convenuto opponeva all'azione un atto scritto detto *paragraphe*, in cui egli affermava la improponibilità (*me eisagogimon einai*) della *dike*; sulla questione decideva poi il tribunale in un "processo contro il processo", separato e da esaurire prima del processo principale, in cui il ruolo delle parti era invertito.

#### e. Sentenza.

Immediatamente dopo le arringhe il tribunale rendeva la sentenza mediante una votazione a maggioranza e a scrutinio segreto. Nella *diadikasia* la sentenza conteneva semplicemente l'accertamento della situazione giuridica in conformità alla richiesta di una delle parti. Se il processo riguardava una *dike* in senso stretto, il giudizio che accoglieva la domanda irrogava la pena (per es. la morte), ovvero autorizzava l'esecuzione, fissando però una pena pecuniaria pagabile in alternativa con funzione di riscatto. La predeterminazione legislativa o contrattuale della pena o della penalità pecuniaria rendeva il processo "non stimato" (*atimetòs*), comportando così la semplice alternativa: condanna o assoluzione. Ma anche una pretesa "stimata" (*dike timeté*: ad es. azioni privatistiche da delitto o l'azione di rendiconto del pupillo contro il tutore) lasciava al tribunale soltanto la scelta fra le valutazioni delle parti; una libera valutazione da parte del tribunale sembrava ancora ad Aristotele (*Pol.* 1268 b) qualcosa di inaudito. Tuttavia i giudici potevano a volte irrogare penalità supplementari (*prostimàn*). Effetti collaterali della soccombenza processuale erano in diritto attico, oltre all'*atimia* conseguente per legge a determinate condanne, confisca della *parakatabole*, ossia una somma da depositare in certi casi all'inizio del processo a titolo di posta in gioco, e sanzioni per calunnia (per azioni pubbliche 1000 dracme e la perdita del diritto ad intentare tali azioni, per le azioni private l'*epobelia*, cioè una penalità da pagare all'accusato in ragione di un sesto della condanna richiesta) a carico di accusatori a favore dei quali avesse votato meno di un quinto dei giudici. In generale il soccombente perdeva poi la tassa processuale (*prytaneia*) che entrambe le parti dovevano versare a titolo provvisorio all'inizio del processo.

#### f. Efficacia giuridica.

La sentenza del *dikasterion* non era impugnabile. Soltanto la contumacia incolpevole e la condanna di un testimone per *pseudomartyria* rendevano possibile una ripetizione del processo (*anadikìa*).



### g. Esecuzione.

L'esecuzione delle sentenze privatistiche (*praxis, eispraxis*) ancora in epoca classica era rimessa interamente al vincitore stesso del processo. Clausole documentali, che concedono al creditore di attaccare la persona e il patrimonio del debitore, fanno supporre un'ampia diffusione fino all'epoca ellenistica della esecuzione personale spesso attestata per l'epoca classica - che aveva per conseguenza la prigione per debiti, l'asservimento o la vendita come schiavo del condannato inadempiente. Ad Atene però l'esecuzione privata nei confronti dei liberi (ad eccezione dei non cittadini condannati in seguito ad una "azione commerciale") a partire da Solone era normalmente limitata al patrimonio ed aveva luogo mediante presa di possesso (*embáteusis*) dei beni assegnati a seguito di una *diadikasia*, ovvero mediante pignoramento (*enechyrasía*). La resistenza contro atti legittimi di autotutela dava adito ad una azione penale, che ad Atene si chiamava *dike exoules* (azione contro l'espulsione) e che, in forza di una legge di Solone, mirava ad ottenere una somma, da dividere fra l'interessato e lo Stato, pari al doppio del valore dell'oggetto. Le pene pubbliche (condanna a morte, vendita come schiavo, confisca del patrimonio ecc.) erano eseguite dalle autorità, mentre una *atimia* irrogata dal tribunale diventava efficace con la proclamazione della sentenza.

### 6. Procedure speciali.

Una legge attica del IV secolo attribuiva ad ogni cittadino il diritto di accusare formalmente (*eisangelia*) davanti alla Boule o all'Ecclesia persone che si fossero rese colpevoli di tradimento o di altri gravi delitti contro lo Stato. Se questi organi rinunziavano ad infliggere immediatamente una pena, potevano con loro decreto investire della questione un *dikasterion*, davanti al quale il denunciante doveva sostenere l'accusa. Su denuncia informale (*ménysis*) anche di non cittadini, Consiglio e Assemblea potevano anche procedere d'ufficio. Un carattere più politico che processuale aveva la *probolé*, per mezzo della quale si arrivava ad una dichiarazione di voto dell'Ecclesia, giuridicamente non vincolante, intorno all'ammissibilità di un procedimento penale. Il *dikasterion* decideva in ultima istanza anche nei casi processualmente introdotti da una *apographé* o da una *phàsis*, come nei procedimenti di *dokimasia* ed *eùthyna*.

### C. MODI PER GARANTIRE LA CERTEZZA DEL DIRITTO.

Uno dei tratti più caratteristici del diritto greco era la pubblicità delle procedure giuridiche. I negozi giuridici venivano compiuti generalmente dinanzi a testimoni. I rapporti giuridici venivano documentati pubblicamente: un esempio di ciò è dato dalle pietre ipotecarie attiche (*horoi*) oppure dagli atti di manomissione infissi nei muri dei templi di Delfi. Ancora più notevoli di questi esempi di pubblicità privata erano le leggi che in molti luoghi prescrivevano la pubblicità dei negozi giuridici e la cooperazione delle autorità nella loro formazione. Nel loro principale ambito di applicazione, cioè le transazioni relati-

ve a beni immobili, i mezzi che assicuravano la pubblicità miravano, oltre che a salvaguardare gli interessi del fisco, ad impedire atti di disposizione da parte di persone non legittimate, mentre nel caso di altri negozi, come costituzioni di dote e manomissioni, tendevano a garantire i diritti acquisiti. I mezzi -che variavano da luogo a luogo e di cui ci possiamo fare un'idea generale grazie alla trattazione di Teofrasto (in Stob.44,22 M.) ed alle fonti epigrafiche - riguardavano tanto negozi che si aveva intenzione di compiere (invito ai terzi interessati, ad es. mediante banditore oppure -ad Atene- mediante affissione per la durata di sessanta giorni) quanto la conclusione stessa del negozio: qui troviamo fra l'altro l'acquisto all'asta sul mercato, la chiamata dei vicini in funzione di testimoni, la conclusione del negozio dinanzi al funzionario detto "memorizzatore" (*mnemon*), annotazione dei negozi compiuti in liste ufficiali. In queste ultime procedure si può scorgere l'origine delle funzioni degli archivi, dei registri e del notariato che si svilupperanno in età ellenistica.

#### D.-G. DIRITTO PRIVATO

##### – D. I RAPPORTI GIURIDICI NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA.

#### 1. Capacità giuridica.

Titolare di diritti privati era in generale l'uomo libero, e in particolare, nella polis, il cittadino. A lui solo spettavano personalità e diritti successori all'interno della compagine gentilizia; egli solo, a parte il caso di singoli individui privilegiati, poteva essere proprietario di beni immobili nel territorio della comunità (*énktesis*), e aveva la facoltà di comparire in qualità di parte o di testimone dinanzi ai tribunali cittadini. Il non cittadino rimaneva fondamentalmente al di fuori della comunità dal punto di vista giuridico. In origine egli poteva contare soltanto sulla protezione di un cittadino che fosse legato con lui da un vincolo di ospitalità, un rapporto di carattere più etico-religioso che giuridico; tuttavia in epoca classica lo straniero godeva spesso dell'*asylia* e, in ogni caso, di una certa tutela da parte delle autorità (polemarco, *xenios kosmos*); ad Atene gli era riconosciuta la capacità processuale per quanto riguardava le "azioni commerciali". In qualità di residente tutelato dal diritto (meteci, perieci) lo straniero diventava titolare di una situazione giuridicamente riconosciuta anche se di livello inferiore a quella del cittadino. Gli schiavi erano in linea di principio totalmente privi di diritti; non così coloro che, al di fuori dell'Attica, si trovavano in una delle numerose situazioni riconducibili a una condizione di dipendenza ereditaria ed erano legati alla terra, ma non potevano né essere venduti né essere scacciati dal fondo e la loro proprietà mobiliare nonché il loro matrimonio erano giuridicamente riconosciuti e garantiti. La manomissione comportava per l'ex-schiavo l'acquisto della libertà personale processualmente tutelata, ma non l'acquisto della cittadinanza; egli rimaneva inoltre durevolmente gravato dall'obbligo di prestare determinati servizi (*paramoné*) nei confronti del manomissore e della sua famiglia.

## 2. Famiglia.

Sulla sua compagine sacrale ed economica era fondato l'ordinamento religioso e politico della polis. L'appartenenza a un *oikos* consentiva l'accesso alla fratria ecc. e quindi alla cittadinanza. Il termine *oikos* ha un significato molteplice: accanto alla "casa" (intesa metaforicamente) del singolo cittadino, esso designava il gruppo familiare in senso lato oppure il patrimonio. Anche la composizione dell'*oikos* variava da luogo a luogo. L'Atene dell'epoca classica riservava la *anchisteia hieròn kai hosìon* - cioè l'appartenenza alla comunità familiare con conseguente partecipazione al culto familiare, chiamata alla successione e a diritti collegati alla parentela - agli *gnesioi*, cioè ai discendenti da legittimo matrimonio del padre di famiglia, che fossero maschi in linea diretta oppure discendenti dalla figlia ereditiera (v.s. 3b). Atene -nell'epoca precedente la democrazia- ed altri Stati al di fuori dell'Attica, riconoscevano anche al figlio della concubina (*nothos*) una posizione, sia pure di rango inferiore, all'interno della famiglia. Il padre di famiglia aveva ovunque la facoltà di riconoscere oppure viceversa di esporre i nuovi nati nonché di espellere (*apokéryxis*) persone appartenenti alla famiglia; aveva inoltre il diritto e il dovere di assumersi la loro difesa processuale e di perseguire i loro omicidi e i loro offensori. I rapporti patrimoniali che facevano capo alla famiglia non erano invece regolati in modo unitario. Così alcuni tratti delle manomissioni delfiche fanno pensare a vasti gruppi a carattere comunitario, cementati da un vincolo di solidarietà, ciascuno dei cui membri godeva di un autonomo diritto di disposizione. Ad Atene solo il padre di famiglia aveva la *kyrieia* (potere di disposizione) sul patrimonio familiare, ed il resto del gruppo familiare acquistava autonomia patrimoniale soltanto alla sua morte. Tuttavia i figli adulti che, sposati o meno, vivevano al di fuori del gruppo familiare, erano liberi dalla potestà paterna e titolari di un proprio patrimonio. Infine la posizione giuridica della donna variava a seconda della rigidità dell'ordinamento familiare: incapacità patrimoniale e sottoposizione alla *kyrieia* (potere di disposizione sul patrimonio e sulla mano della donna) del padre di famiglia o del suo erede ad Atene; maggiore o minore autonomia patrimoniale e assenza di *kyrieia* in molti diritti, soprattutto dorici.

### a. Matrimonio (*gamos*).

La sua forma giuridica dipendeva dalla sua funzione, che era quella di perpetuare la durata dell'*oikos*. Moglie legittima (*damar*) era perciò soltanto la donna che veniva introdotta a questo scopo nell'*oikos* del marito. Ad Atene ciò accadeva di regola (per l'eccezione costituita dall'ereditiera v.s.3b) per mezzo della cosiddetta *ekdosis*, un negozio concluso con il marito dall'avente potestà sulla donna. Tale negozio si fondava su una "dazione" (*engye, engyesis*) della sposa, che doveva essere compiuta davanti a testimoni, grazie a cui la convivenza (*synoikein*), che iniziava normalmente solo dopo un certo tempo, diventava un matrimonio atto a generare figli *gnesioi* e il marito diventava *kyrios* della moglie per tutta la durata del matrimonio. Condizione di validità del matrimonio era la reciproca capacità matrimoniale (*epigamia*) degli sposi: essa mancava fra ascendenti e discendenti e tra figli della

medesima madre (fratelli uterini); spesso poteva anche mancare per ragioni politiche: ad es. nell'Atene di Pericle si richiedeva la qualifica di cittadino in entrambi gli sposi. Il matrimonio era di regola monogamico. Il divorzio era consentito su iniziativa di entrambi i coniugi, ma alcuni ordinamenti prevedevano una penalità a carico del coniuge che provocava il divorzio per colpa propria o richiedeva un divorzio immotivato. Fra i vari tipi di regime patrimoniale della famiglia prevaleva il sistema dotale, vigente ad es. nel diritto attico. La dote (*proix, pherné*) era una disposizione patrimoniale stipulata dal *kyrios* della sposa a favore del marito in occasione dell'*engye*; il suo valore in denaro doveva essere restituito dal marito al termine del matrimonio (esigibile mediante *dike proikòs*). Se la moglie moriva durante il matrimonio lasciando dei figli, la dote spettava a costoro.

#### b. Adozione (*eispoiēsis*).

Anche quest'istituto, comune a tutti i diritti greci, serviva a perpetuare l'*oikos*. Ad Atene essa era esclusa qualora vivesse un figlio discendente da legittimo matrimonio; una volta compiuta, essa rimaneva valida anche qualora successivamente fosse nato un figlio legittimo. Gortina consentiva un'adozione anche in presenza di figli, ma in questo caso l'adottato, dal punto di vista successorio, era equiparato a una figlia. In conformità alla sua configurazione giuridica, l'adozione produceva effetti per opera del solo adottante. Ad Atene era però richiesta in aggiunta l'approvazione da parte della fratria; a questo scopo l'adottante doveva iscrivere nella fratria il figlio adottivo attestandone con giuramento la nascita da matrimonio legittimo e (da Pericle in poi) da genitori cittadini. Dall'epoca di Solone l'adozione poteva consistere anche semplicemente nella designazione di un figlio nel caso in cui l'adottante fosse morto senza eredi: in questo caso l'iscrizione alla fratria e il giuramento dovevano essere compiuti da un *anchisteus* dopo la morte dell'adottante. L'adottato entrava nell'*oikos* dell'adottante uscendo dal suo *oikos* di origine; poteva però nuovamente abbandonarlo dopo la morte dell'adottante se lasciava nell'*oikos* un figlio nato da matrimonio legittimo, dato che non poteva a sua volta adottare. Un'ulteriore manifestazione di questa concezione era rappresentata anche dalla possibilità che i membri della famiglia, di propria iniziativa, nominassero un successore nella titolarità dell'*oikos* per assicurare la continuità del culto (cosiddetta adozione postuma).

### 3. Diritto di successione.

#### a. Ordine successorio.

In conformità al suo scopo di assicurare la continuità dell'*oikos* e del culto domestico, l'eredità spettava dovunque in primo luogo ai figli *gnesioi* oppure, in mancanza di questi, a un figlio adottivo in funzione di successore nella titolarità dell'*oikos*; in vari luoghi (ad es. nell'Atene pre-democratica) come seconda classe di successibili erano riconosciuti

ti i *nothoi*. In mancanza di queste due classi di successibili, il patrimonio (*klèros*: da cui *kleronòmos* = erede) ritornava nell'*oikos* del padre del defunto. Se questi era premorto, spettava ai parenti collaterali (*anchisteis*) in un ordine e nei limiti stabiliti dalla legge, a cominciare dai fratelli. Il parente più prossimo aveva la precedenza sul più lontano, la linea paterna su quella materna e spesso (come ad Atene) i maschi sulle femmine; nel diritto di Gortina alle figlie spettava la metà della quota riservata ai figli in concorrenza con essi, ma soltanto sul patrimonio mobiliare.

#### b. Ereditiera.

Se un cittadino ateniese moriva lasciando solo figlie femmine, non esse ma i figli nati dal loro matrimonio erano considerati capaci di ereditare cosicché, se non avevano figli, il *kleros* sarebbe potuto cadere nelle mani di un gruppo familiare estraneo. A causa di questo pericolo la legge consentiva al più vicino *anchisteus* (*engùtata genous*) del defunto di ottenere dall'arconte, insieme all'assegnazione del *kleros*, la mano di una figlia del defunto che non avesse ancora generato figli legittimi (*epikleros*), anche se in quel momento essa fosse sposata. Attraverso i figli nati dal matrimonio dell'ereditiera, per il quale la pronunzia del magistrato (v.s. 3d) sostituiva l'*engye*, il patrimonio rimaneva nella famiglia. Questa singolare istituzione, forse derivante da un arcaico ordinamento proprio della famiglia allargata, sembra aver caratterizzato, sia pure atteggiandosi in modi diversi, tutto il mondo greco. La legge di Gortina contiene precise disposizioni in proposito.

#### c. Testamento.

I luoghi in cui, come per es. pare avvenga a Gortina, il gruppo gentilizio arcaico rivestiva ancora una notevole importanza, era esclusa ogni disposizione di ultima volontà relativa alla successione nella titolarità dell'*oikos*. Ad Atene il principio subiva notevoli attenuazioni a causa della maggior importanza assunta dal singolo *oikos*. E' vero infatti che anche qui il padre di famiglia non poteva modificare o escludere il diritto a succedere degli *gnesioi*, stabilito dalla legge, mediante disposizioni in contrasto con essa. Però, qualora egli non avesse figli, dall'epoca di Solone in poi poteva designare un successore, a cui sarebbero spettate, in qualità di futuro "figlio", l'*oikos* e la *kyrieia* sulle figlie (una delle quali egli doveva sposare) (v. sopra 2c). Altri modi, indipendenti dal precedente, di provvedere alla destinazione del proprio patrimonio erano ovunque, fin da epoca risalente, la divisione fra i figli attuata durante la vita dei genitori e le attribuzioni di singoli cespiti da valere in caso di morte. L'uso di redigere per iscritto in un atto unilaterale le disposizioni destinate ad entrare in vigore dopo la propria morte si instaurò in epoca classica. In questo atto, a cui la legge riconosceva efficacia vincolante (a meno che le disposizioni in esso contenute non fossero state formulate sotto l'impulso della follia, a seguito di minacce o sotto l'influsso di una donna), possiamo vedere l'origine del testamento (*diathéke*): esso poteva servire tanto a nominare un erede dell'*oikos*, quanto come semplice testamento di legati: in quest'ultima forma si è trasmesso ai diritti ellenistici.

#### d. Posizione giuridica degli eredi.

Ad Atene *gnesioi* e figli adottati in vita dal defunto acquistavano automaticamente l'eredità, cosicché essi potevano impossessarsi senz'altro dell'eredità (*embáteusis*). Figli adottati con testamento ed eredi collaterali dovevano invece richiedere all'arconte mediante *epidikasia* (richiesta di assegnazione) il riconoscimento magistratuale del loro diritto ad ottenere il *kleros* e, qualora fosse il caso, l'ereditiera che avevano diritto di sposare. Il decreto del magistrato, la cui emanazione poteva essere impedita mediante la *diamartyria* (v. sopra B. 5d), sanzionava la presa di possesso, ma non escludeva la possibilità, per altri eventuali aventi diritto, di far valere le loro pretese mediante una *diadikasia*. In caso di pluralità di eredi di pari grado, essi acquistavano il lascito in comproprietà; tuttavia ciascuno di essi poteva chiedere la divisione (tramite la *dike eis datetòn airesin*). I debiti privati del defunto gravavano sul patrimonio; dei debiti pubblici rispondeva personalmente l'erede.

#### 4. Tutela.

La potestà sui minori privi di genitori spettava, fino all'età dell'efebia, ai più vicini *anchisteis*, a meno che il padre non avesse nominato un tutore per testamento. Il tutore (*epitropos*) era *kyrios* del patrimonio del pupillo per tutta la durata del suo ufficio ed esercitava altresì la *kyrieia* sulla madre e le sorelle di lui. Il tutore disonesto doveva rispondere del suo operato al termine della tutela in forza dell'azione di rendiconto (*dike epitropés*).

### E. SIGNORIA SULLE COSE.

#### 1. Sue caratteristiche.

I beni mobili afferenti alla persona erano considerati da tempo immemorabile di proprietà privata e di essi si poteva liberamente disporre. Il medesimo principio valeva per beni immobili e schiavi là dove il singolo *oikos* aveva raggiunto piena autonomia; in ordinamenti della famiglia diversi, invece, potevano sussistere vincoli a favore della collettività, come diritti di compartecipazione di componenti della famiglia oppure inalienabilità o indivisibilità (per es. per la casa cittadina di famiglia a Gortina). Potevano inoltre intervenire limitazioni al potere di disporre di carattere giuspubblicistico, così come accade nel più antico diritto tolemaico per le concessioni di terra ai soldati.

#### 2. Natura giuridica.

In diritto greco manca l'idea romanistica di proprietà, intesa come piena signoria su di una cosa, diritto assoluto ed esclusivo concettualmente distinto tanto dal semplice possesso quanto dai diritti limitati su cosa altrui. Esso conosceva soltanto gli effetti di un rapporto giuridicamente riconosciuto con una cosa, e cioè: il potere materiale sulla

cosa, attuale o potenziale (che consentiva cioè di impadronirsene) (= *kràtesis*); il potere di disposizione (*kyrieia*) e la potestà sugli schiavi (*despoteia*). Il fondamento di questo rapporto poteva consistere in una legittimazione piena, oppure soltanto funzionale o limitata nel tempo; così il marito era *kyrios* delle cose facenti parte della *proix*; il tutore era *kyrios* del patrimonio pupillare; il creditore aveva la *kratesis* sul pegno, anche se esso era rimasto in possesso del debitore; l'affittuario godeva della *kratesis* sulla cosa e, nei limiti del potere che il rapporto di affitto gli concedeva, aveva anche la *kyrieia* sul terreno affittato. Non si andava dunque oltre una concezione generale piuttosto vaga, avvertita più in termini di fatto che di diritto (si faccia attenzione a espressioni come *tò emòn, upàrchei moi* e simili), come una spettanza giuridica, che in certe circostanze poteva essere subordinata a diritti altrui, senza per questo perdere la sua efficacia. È in questo senso che la dote spettava alla donna e il patrimonio pupillare al pupillo, mentre perfino il denaro dato a credito veniva considerato appartenente al creditore; con la conseguenza che, in caso per es. di confisca del patrimonio del marito, la dote o il suo equivalente in denaro poteva essere separato da esso su richiesta degli aventi diritto (*enepiskepsis*) ed un analogo principio si applicava negli altri casi.

### 3. Aspetti processuali.

La mancanza di un concetto compiutamente delineato di diritto reale si rispecchia nella mancanza di un'autentica azione petitoria. Non esisteva né una rivendica della proprietà né una difesa processuale del possesso come tale, ma soltanto una tutela indiretta del diritto relativamente prevalente. A parte la *diadikasia*, attraverso cui si stabiliva quale fra più aventi diritto aveva il titolo giuridicamente prevalente, si utilizzavano i mezzi di repressione del furto ed altri metodi usati per reprimere i delitti; l'azione contro l'uso non autorizzato della forza (*dike biaion*) da parte di chi turbava illegittimamente con mezzi violenti il possesso; la *dike exairèseos* o la *dike exoùles* contro chi si opponeva ad atti di legittima autotutela; l'azione per danneggiamento (*dike blabes*) contro chi tratteneva illegittimamente il denaro spettante all'attore. Questi processi comportavano implicitamente anche l'accertamento della titolarità del diritto su di una cosa; allo scopo di ottenere la realizzazione del diritto su di un fondo, riconosciuto come prevalente, si utilizzava infatti la *dike exoùles*, che faceva seguito a un atto formalizzato di impossessamento formalmente respinto dal possessore (*exagogé*). Premessa all'impossessamento di beni mobili era invece un'azione tendente all'esibizione in giudizio della cosa (*dike eis emphanòn katàstasin*).

### 4. Modi di acquisto.

A prescindere dai casi di acquisto ereditario e di acquisto a titolo originario (bottino di guerra, percezione dei frutti), la signoria su di una cosa traeva la sua legittimazione da un atto di disposizione del precedente titolare, il quale nel compiere tale atto determinava scopo e contenuto del potere giuridico spettante all'acquirente. Il potere di

disporre del titolare precedente era un presupposto indispensabile: non erano riconosciuti né l'acquisto di buona fede da un non titolare né l'usucapione, almeno per quanto ne sappiamo. Bisognava inoltre osservare determinate forme di pubblicità (v. sopra C) e prescrizioni di carattere fiscale. Nella compravendita l'acquisto della cosa da parte dell'acquirente era subordinato al pagamento del prezzo. Non era invece essenziale per l'acquisto della titolarità del diritto che avvenisse l'effettiva consegna della cosa.

## F. I CONTRATTI.

### 1. Negozio generatore di responsabilità.

A differenza del diritto romano, il diritto greco non ha mai sviluppato un sistema di contratti a effetti obbligatori muniti di azioni specifiche tendenti ad ottenere l'adempimento del debitore o il risarcimento del danno per inadempimento. Naturalmente nella vivace vita commerciale, che ferveva nel mondo greco da epoca molto risalente, avevano un ruolo importante i rapporti giuridici che i privati andavano formando mediante accordi (*synthèkai*). Ma il legame derivante dall'*hekoùsion synàllagma*, cioè dal rapporto giuridico volontario (in contrapposizione al rapporto "involontario" - *akoùsion synàllagma*-, derivante da un atto illecito: Arist. EN 1131 a) non era fondato sull'idea che la promessa di una prestazione, in quanto tale, potesse costituire il fondamento di una *dike*, nemmeno quando essa era rafforzata da un giuramento, perché il giuramento aveva rilevanza solo sul piano religioso. La pretesa *dike synthekòn* (ovvero *symbolaìon parabàseos*) (azione per inadempimento di contratto) non è mai esistita (v. Pollux, 8,31). La responsabilità del debitore derivava invece in modo indiretto dal delitto di danneggiamento (*blàbe*) del patrimonio del creditore che poteva essere provocato dal suo comportamento contrario a quello stabilito dal contratto -per es. trattenendo (il termine usato era *apostereìn* = derubare!) il denaro "appartenente" al creditore (v. sopra E 2) e che questi gli aveva dato a credito. Questa mancanza di un'efficacia vincolante diretta caratterizza dal punto di vista dogmatico la configurazione giuridica del contratto greco. Esso aveva bisogno di una base "reale"; cioè veniva ad esistenza mediante una disposizione -normalmente del creditore- diretta ad uno scopo determinato: il mancato raggiungimento di tale scopo per una causa imputabile al debitore, che si era impegnato a conseguirlo, comportava che l'atto posto in essere dal disponente si risolveva in un danno per lui, di cui era responsabile il debitore. Nel configurare lo scopo del contratto le parti godevano di piena libertà purché non andassero contro i divieti fissati dalla legge. Analogamente esse potevano fissare secondo i loro desideri presupposti e modalità della responsabilità, ed in particolare l'ammontare della somma che il debitore inadempiente doveva pagare per evitare l'esecuzione (*praxis*) e che aveva quindi l'efficacia di una pena convenzionale. La clausola che prevedeva la *praxis* -del tutto usuale in epoca ellenistica- veniva utilizzata come fondamento per agire in giudizio ovvero per procedere all'esecuzione in sostituzione della *dike blabes*. Ciò spiega perché in Grecia il negozio generatore di responsabilità era



necessariamente unilaterale e perché non esisteva né un atto obbligatorio formale del tipo della *stipulatio* romana, né il puro contratto consensuale, né un numero limitato di tipi contrattuali consentiti.

## 2. *Homologia*.

La coscienza giuridica greca, per quanto ne sappiamo, ha sempre tenuto fermo il principio della “disposizione diretta ad uno scopo”. Fu tuttavia l'*homologia* a fornire un appiglio per giungere al superamento di tale principio nella pratica. Secondo una legge ateniese ciò che una persona “omologava” ad un'altra senza esservi stata costretta (*ekòn*), era da considerarsi *kyrion* ossia vincolante. Il verbo (letteralmente: dire la stessa cosa), originariamente usato nel processo, indica l'ammissione di una circostanza di diritto o di fatto affermata dall'avversario. Utilizzata già in epoca classica anche per la dichiarazione del debitore nella conclusione extra-processuale di un contratto, l'*homologia* ordinaria, conosciuta ovunque, si trasformò in una forma contrattuale per opera dei notai ellenistici. Una clausola *kyria* rese il suo contenuto incontestabile, cosicché divennero possibili il riconoscimento fittizio di circostanze in realtà inesistenti e infine perfino la semplice affermazione *homologò opheilein* senza menzionare una causa: in tal modo si crearono obbligazioni astratte.

## 3. Negozi tipici.

### a. *Compra-vendita e arrha*.

La compra-vendita greca, rimasta in ogni tempo un negozio di scambio di cosa contro denaro contante, esauriva i suoi effetti in tale scambio, senza creare pretese azionabili dirette ad ottenere l'adempimento della convenzione contrattuale. Si poteva però far sì che il venditore risultasse soltanto creditore del prezzo in modo indiretto, fingendo cioè che il venditore avesse concesso un prestito al compratore. Si usava anche spesso assicurare indirettamente l'adempimento della convenzione contrattuale mediante pagamento di una caparra (*arrabòn*), che, in caso di inadempimento da parte del compratore, restava al venditore, mentre nel caso opposto doveva essere restituita aumentata normalmente di una somma a titolo di penale. Il venditore doveva intervenire per tutelare la cosa venduta dalle pretese di eventuali terzi se voleva evitare di vedersi intentare un'apposita azione penale (*dike bebaiòseos*).

### b. *Affitto e locazione (misthosis)*.

Il suo elemento costitutivo consisteva nel mettere a disposizione l'oggetto del contratto sulla base di un accordo che fissava lo scopo del contratto stesso, con particolare riguardo all'uso di una casa e al canone da corrispondere. Il locatario od affittuario otteneva la *kratesis*; al termine del rapporto il concedente aveva il diritto di sequela sulla cosa. Per conseguire il pagamento del canone il locatore poteva

rivendicare i frutti mediante la *dike karpou*, mentre al locatore di una casa era concessa un'azione specifica (*dike enoikìou*). Entrambe queste pretese (sulla cosa e sul canone), ad Atene legislativamente regolate, spettavano in realtà contro ogni possessore illegittimo ed erano fondate quindi in definitiva sul concetto di *blabe*.

#### c. Negozi di credito.

Il prestito poteva essere di tre tipi: consegna di un capitale (*dàne-ion*); prestito d'uso (*chresis*) e prestazione compiuta a titolo amichevole da un gruppo di amici a favore di uno dei suoi componenti (*éranos*). Sembra che la differenza fra questi tre tipi di negozio risiedesse più nel loro rispettivo scopo economico o sociale che nella loro diversa natura giuridica; *chresis* ed *éranos* erano forse di regola concessi senza interessi; ma ciò non era un requisito essenziale così come non lo era all'opposto la stipulazione di interessi per il *daneion* (normalmente fissati nella misura del 12% pur non trattandosi di un limite insuperabile). Un caso particolare di quest'ultimo era il prestito marittimo, che serviva a finanziare il traffico marittimo (ed in Atene era autorizzato soltanto per finanziare l'importazione di grano). Se al termine di un viaggio felicemente conclusosi non venivano rimborsati capitale ed interessi (naturalmente assai elevati), il creditore poteva rivalersi sulla nave e/o sul carico; invece il perimento di entrambi liberava il debitore. Affine al prestito era il deposito (*parakatathéke*), che poteva avere ad oggetto anche denaro. Che al depositante spettasse accanto alla sempre esperibile *dike blabes* anche una *dike parakatathekes*, legislativamente disciplinata, almeno per Atene non può essere dimostrato.

### 4. Garanzie.

#### a. Garanzia personale (*engye*).

Risale all'epoca più antica e rappresenta forse il primo caso di assunzione volontaria di responsabilità. Essa ebbe in ogni tempo la massima importanza pratica sia come garanzia della comparizione in giudizio per assicurare la disponibilità del convenuto rispetto al giudizio e all'esecuzione, sia per garantire maggiormente le pretese derivanti da contratto. Il garante era responsabile per il mancato avverarsi dell'evento garantito. Contro di lui era esperibile un'azione regolata legislativamente (*dike engyes*), azione che ad Atene si prescriveva nel termine di un anno.

#### b. Pegno.

La più semplice, e probabilmente anche l'originaria, forma di pignoramento era la trasmissione di un oggetto quale pegno manuale (*enéchyron*). Più importante era però la vendita con patto di riscatto (*prasis epi lysei*; nei papiri *oné en pístei* = vendita sulla fiducia), forma di garanzia prevalente in età classica ma utilizzata spesso anche in età

successiva. Con essa il debitore vendeva al creditore una porzione del suo patrimonio, generalmente un immobile, a garanzia del pagamento della somma ricevuta, e si riservava di riscattare successivamente il bene ceduto. Il possesso restava generalmente al debitore (per questo ad Atene il diritto del creditore sul fondo pignorato veniva reso noto mediante l'esposizione di *horoi*: v. sopra C). Accanto a questa forma si incominciò, già in epoca classica e probabilmente dapprima in relazione al prestito marittimo, ad offrire in garanzia la semplice concessione del diritto all'esecuzione (ipoteca) in caso di inadempimento; anche in questo caso il creditore acquistava immediatamente un diritto reale, valevole anche nei confronti dei terzi acquirenti. In entrambi i casi il pegno garantiva in luogo del debitore diventando di proprietà del creditore. Soltanto in età ellenistica accanto al pegno che comportava l'acquisto della proprietà da parte del creditore insoddisfatto comparve un pegno in funzione esclusivamente di garanzia in forza di un accordo fra le parti: questo assicurava al creditore soltanto il diritto di vendere la cosa, imponendogli però di consegnare al debitore l'eventuale eccedenza (*hypérocha*), mentre, nel caso contrario, il debitore restava responsabile per il residuo.

### G. L'ILLECITO (ADÍKEMA).

Le sezioni precedenti hanno mostrato in quale ancora ampia misura il diritto attico dell'età degli oratori fosse un diritto impostato sul concetto di delitto, nel senso che bisognava ricorrere molto spesso a rimedi giuridici diretti a reprimere i delitti per assicurare una tutela giuridica a diritti sostanziali la cui autonomia non era ancora riconosciuta sul piano processuale. La più difficile da definire fra le azioni da delitto è la *dike blàbes* a causa della sua varia utilizzazione: oltre ad alcune fattispecie espressamente determinate sembra che essa sia stata estesa in generale ad ogni danno patrimoniale, dal danneggiamento di cose alla ritenzione di beni appartenenti all'attore, e perfino al fatto di aver provocato atti di disposizione da parte dell'attore rivelatisi poi dannosi per lui; soltanto il furto (*klopé*) era regolato in modo autonomo. Le altre ipotesi delittuose tipiche previste dal diritto privato sono numerose; è sufficiente menzionare qui le più importanti.

#### a. Omicidio (*phonos*).

Il diritto primitivo, basato sulla vendetta di sangue, non era più in vigore in epoca classica: l'esecuzione dell'omicida era riservata alle autorità dello Stato. Tuttavia spettava ancora esclusivamente ai familiari dell'ucciso perseguire giudizialmente l'assassino. Ad Atene la competenza giurisdizionale per le cause di omicidio spettava all'arconte *basileus* e il processo si svolgeva con l'osservanza di antiche forme di fronte all'Areopago o agli Efeti, a seconda che l'agente fosse accusato, rispettivamente di omicidio intenzionale (*phonos ek prondias* o *hekoúsios*) o involontario (*phonos akoúsios*), distinzione che risaliva probabilmente a Draconte. La pena per l'assassinio era la morte, che poteva però essere evitata se l'assassino si recava volontariamente in esilio; per l'omicidio involontario la pena era l'esilio a meno che l'omi-

cida non avesse ottenuto il perdono (*aídesis*) dei parenti del defunto. Non era invece punibile l'omicidio legittimo, come per esempio quello del ladro notturno, del seduttore (*moichós*) della moglie, della figlia o della concubina, o di colui che voleva instaurare la tirannia. Avvelenamento e istigazione ad uccidere formavano delitti autonomi accanto all'omicidio commesso con la violenza, come pure l'uccisione di meteci e di schiavi.

*b. Atti (aíkeia) e parole (kakegoria) offensive.*

Queste due fattispecie di delitti privati sono state isolate dalla figura più generale, e in quanto tale appartenente soltanto al diritto penale pubblico, che è l'*hybris* (v. sotto H 2c), creando apposite azioni penali stimabili (v. sopra B 5e). Perché si verificasse l'*aíkeia* occorre che l'agente avesse colpito per primo senza giustificato motivo (*hos an arxe cheiròn adikon pròteros*). L'offesa verbale doveva essere qualificata dal luogo in cui era stata pronunciata oppure da una particolare gravità: se l'accusato provava che l'offesa rispondeva a verità, ne conseguiva la soccombenza dell'accusatore.

## H. IL DIRITTO PENALE.

### 1. Rilevanza.

Il diritto penale pubblico della città-stato classica, molto più sviluppato di quello della repubblica romana arcaica, rifletteva la concezione collettivistica della polis, in forza della quale il singolo era un semplice componente della comunità politica e religiosa, ed era costantemente sottoposto al controllo di questa perfino in ciò che riguardava la sua vita privata. E' soltanto con il regime democratico che il diritto penale entra effettivamente a far parte dell'ordinamento giuridico come settore di esso legato a stabili norme sostanziali e processuali. Un esempio tipico fornisce anche in questo campo l'Atene degli oratori, in cui metodi legislativamente regolati di perseguimento penale - tramite azioni popolari (*demosiai dikai*) (v. sopra B 4) o procedimenti speciali (v. sopra B 6) — diretti a reprimere misfatti che la legge identificava sia sul piano della fattispecie che della sanzione, sostituirono la repressione discrezionalmente esercitata dall'Ecclesia ancora durante il V secolo.

### 2. Profili specifici.

Delle numerose ipotesi di reati previste dal diritto penale attico non possiamo esporre qui che le principali.

*a. Reati contro la religione.*

I principali casi erano l'appropriazione di beni dei templi (*hierosylia*), punita con la morte, e l'*asébeia*. Quest'ultima che comprendeva ogni

atto sacrilego, consisteva in una qualsiasi lesione di beni religiosi mediante atti o parole: le ipotesi tramandate sono, fra l'altro, la mutilazione di statue degli dei (sacrilegio nei confronti delle Erme), la recisione di olivi sacri, l'ingresso di persone esiliate in luoghi consacrati, la diffusione di dottrine antireligiose o atee (Socrate, Anassagora). Le pene previste erano la morte, l'esilio e pene pecuniarie: in vari casi la pena era prevista dalla legge, in altri era valutabile caso per caso.

*b. Reati contro lo Stato e contro i doveri dei cittadini.*

L'alto tradimento (*katàlysis tou démou*) e il tradimento del paese (*prodosia*) erano puniti con la morte e con il diniego di sepoltura, uniti in determinati casi all'abbattimento dell'abitazione. Era analogamente ritenuto un reato contro l'ordinamento dello Stato proporre all'approvazione dell'assemblea popolare l'introduzione di norme contrarie alle leggi vigenti. Era possibile in questo caso esperire l'apposita *graphé paranòmou*, spesso adoperata come mezzo di lotta politica, che comportava la condanna al pagamento di una pena pecuniaria valutabile (dopo la terza condanna inoltre si decadeva dal diritto di avanzare proposte). Se la norma incriminata era già stata approvata, la sua efficacia veniva sospesa durante il processo ed in caso di condanna veniva abrogata. Era poi punita con una pena grave (vendita come schiavo) l'usurpazione del diritto di cittadinanza, che veniva perseguita mediante un'azione popolare detta *graphè xenias*.

Tra le infrazioni ai doveri del cittadino vanno segnalate la renitenza alla leva di terra o di mare (*astrateia, anaumàchion*) e la diserzione (*lipotàxion, liponàution*): la pena per questi reati era l'atimia.

*c. Comportamento anticomunitario.*

In questa prospettiva era soggetta a repressione penale mediante *graphai* (v. sopra B.4) tutta una serie di comportamenti e di omissioni che, sebbene colpissero direttamente degli individui, ledevano l'interesse dello Stato al rispetto dell'ordinamento dello Stato e della famiglia, alla conservazione dell'uguaglianza giuridica dei cittadini ed alla sicurezza delle loro proprietà. Le ipotesi più rilevanti sono le seguenti: *kàkosis*, *hybris* e *klopé*. Si rendeva colpevole di *kakosis* (maltrattamenti) il figlio, il tutore o il parente prossimo che maltrattava genitori, orfani o figlia ereditiera, facendo loro mancare il necessario, trascurando l'amministrazione del loro patrimonio o non adempiendo al dovere di dar loro sepoltura. *Hybris* (arroganza) si verificava nel caso in cui qualcuno oltrepassava i limiti segnati ad ogni uomo dai diritti altrui o dal rispetto dovuto alle leggi e alle autorità. Quando si concretava in una lesione fisica o nell'offesa all'onore di un cittadino (*aikèia, kakegoria*), consentiva all'offeso di esperire una *dike* (v. sopra: s. D). In casi gravi e non vincolati ad ipotesi predeterminate, che rivelassero un atteggiamento di "presunzione" nocivo al bene comune, simili comportamenti potevano essere perseguiti da ogni cittadino mediante una *graphé* 'valutabile', che poteva comportare anche la pena di morte in determinate circostanze.

## I. RELAZIONI INTERSTATUALI.

L'idea di un "diritto internazionale", inteso come un sistema di principi giuridici destinati a regolare la convivenza dei popoli, è rimasta estranea alla grecità salvo minime eccezioni. Ed anche queste ultime -soprattutto il dovere di osservare una tregua generale in occasione delle feste e dei giochi panellenici, la inviolabilità degli ambasciatori e una tendenza, debole e relativamente tarda, verso l'umanitarismo nella conduzione della guerra- avevano un carattere prevalentemente religioso e interessavano generalmente soltanto i rapporti fra Greci, non quelli fra Greci ed altri popoli. In pratica questa lacuna veniva colmata normalmente mediante trattati internazionali, la cui osservanza era garantita con mezzi sacrali (giuramento ecc.) e talvolta mediante la consegna di ostaggi. Il contenuto di questi accordi, molti dei quali sono documentati epigraficamente, presentava naturalmente una grande varietà: i tipi principali sono trattati di simmachia, trattati di pace e federazioni fra città. Fra i tentativi interessanti, più sotto il profilo politico che giuridico, di allacciare relazioni di pace più stabili, va sottolineato l'uso, diffuso soprattutto in età ellenistica, di risolvere in via arbitrale le controversie "internazionali".

## K. INFLUSSO SUL DIRITTO SUCCESSIVO.

Come gli altri diritti provinciali, anche il diritto greco andò scomparendo in epoca tardo-antica sotto la spinta del diritto imperiale romano, ed è perciò rimasto sostanzialmente un fenomeno storicamente effimero; in contrapposizione ai risultati duraturi della riflessione filosofica greca sul problema della giustizia, le concezioni proprie del diritto positivo greco non hanno influito sullo sviluppo successivo della dogmatica giuridica. E' vero però che i metodi di redazione del documento elaborati dalla giurisprudenza cautelare ellenistica hanno influito sulla tecnica notarile tardo-romana sia dell'Occidente che dell'Oriente; allo stesso modo parecchie particolarità istituzionali, che si erano conservate nel mondo greco, sono sopravvissute alla legislazione imperiale tardo-romana giungendo fino ai testi giuridici giustiniani ed entrando così a far parte della tradizione giuridica europea - così, per esempio, il diritto ereditario dei figli sulla dote della madre o il diritto successorio dei figli della concubina che, sia pure in via subordinata, era riconosciuto in vari luoghi al di fuori di Atene. La circostanza che molti elementi riguardanti la struttura contrattuale, originariamente scaturiti dal pensiero giuridico greco, fossero conciliabili con i principi romani, permise loro di perpetuarsi nel diritto bizantino medievale.

### Bibliografia

- L. Beauchet, *Histoire du droit privé de la République athénienne*, Paris 1897;  
 J.H. Lipsius, *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, 1905-15;  
 J. Partsch, *Griechisches Bürgerschaftsrecht*, 1909;  
 E. Weiss, *Griechisches Privatrecht. I: Allgemeine Lehren*, 1923;  
 U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Padova 1930; Id., *Studi sul processo attico*, Padova 1933;

- F. Pringsheim, *The Greek Law of Sale*, 1950;  
L. Gernet, *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955;  
J.W. Jones, *The Law and Legal Theory of the Greeks*, 1956;  
J. Imbert, *Le droit grec*, in R. Monier – G. Cardascia – J. Imbert, *Histoire des institutions et des faits sociaux*, 1956, 97-155;  
A. Biscardi, *Profilo storico di diritto greco antico*, 1961 (= *Diritto greco antico*, Milano 1982);  
H. J. Wolff, *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des ptolemäischen Ägypten*, 1961

## II. DIRITTO TOLEMAICO

### 1. Lo Stato.

Il principio portante dell'ordinamento statale istituito in Egitto da Tolomeo I Soter (323–283) era il potere assoluto del re venerato come un dio, mentre il suo obiettivo principale consisteva nel maggior sfruttamento economico possibile del paese. La realizzazione di entrambi fu affidata a un apparato burocratico dipendente dal re ed organizzato in parte mediante l'utilizzazione delle preesistenti istituzioni faraoniche ed in parte in base a modelli persiani e greci. Soltanto le città greche di Alessandria e Tolemaide godevano di una certa autonomia, mentre probabilmente l'antica Naucrati occupava una posizione particolare. Una caratteristica del sistema di governo, inizialmente cresciuto piuttosto casualmente nella misura richiesta dalle necessità del momento, ma successivamente ordinato sistematicamente da Tolomeo II Filadelfo (283-246), era data dal fatto di basarsi su tutta una serie di norme fondamentali relative ad interi settori dell'amministrazione, quali l'ordinamento fiscale, dei monopoli o della giustizia. Accanto a queste norme, denominate *diagrammata* e che dovettero essere emanate tutte nel III secolo, cioè nel periodo di massima fioritura della monarchia, vi erano numerose ordinanze particolari, i cosiddetti *prostagmata*. Per una corretta valutazione di questo secondo tipo di norme dal punto di vista del diritto statale, occorre tener conto che non vi era una distinzione concettualmente e formalmente rigorosa fra disposizioni a carattere generale e semplici provvedimenti relativi ad interessi particolari.

### 2. Organi giudiziari.

L'ordinamento giudiziario, verosimilmente introdotto da Tolomeo II poco prima del 270, era fondato sul principio delle giurisdizioni separate rispettivamente per Egiziani e Greci (tra i quali ultimi venivano ricompresi anche gli altri stranieri). L'organo giudiziario investito della prima giurisdizione erano i cosiddetti Laocriti, collegio sacerdotale di tre membri, che pronunciavano le loro sentenze in lingua egiziana e secondo le leggi egiziane. La giurisdizione sui secondi era affidata ai *dikasteria* delle due città greche e dei coloni militari (*kàtoikoi*) stanziati nel paese (*chora*): i componenti di tali tribunali (in numero variabile; l'espressione usuale "tribunale dei dieci" è fuorviante), erano

designati mediante sorteggio fra i membri della rispettiva comunità. Per i processi fra appartenenti a nazionalità diverse era competente un “tribunale comunitario” (*koinodikion*) sul quale non siamo informati. Ciascuno di questi organi comprendeva un funzionario reale, che era solitamente un greco anche presso i Laocriti, in funzione di presidente (*eisagogèus*). Benché rappresentassero i propri gruppi nazionali, essi erano anche rappresentanti dell’autorità giurisdizionale del re, di fronte alla cui giurisdizione essi rappresentavano istanze privilegiate ma non esclusive. La giurisdizione reale era esercitata dal re principalmente mediante delegati, i cosiddetti Crematisti. Commissioni di Crematisti composte di tre membri, attive già a partire dal terzo secolo con sede stabile ad Alessandria, furono inviate in caso di necessità anche nella *chora* a partire dall’epoca di Tolemeo II; nel II secolo furono anche istituzionalizzate in tutto il paese come tribunali regolari provvisti di *eisagogeus* con giurisdizione su uno o più “distretti”. La loro competenza si estendeva tanto alle cause civili che a quelle fiscali (mentre non è dimostrabile la loro ingerenza in cause penali) e copriva tutte le componenti della popolazione. -Il provvedimento con cui Tolemeo VII Evergete II nell’anno 118 divise le competenze dei Crematisti e dei Laocriti in base alla lingua dei documenti su cui si fondava l’azione, e vietò ai Crematisti di giudicare in processi fra Egiziani (*P. Tebt. I5, 207-20*), non mirava a ricollegare l’attività dei Crematisti alla popolazione greca, bensì a proteggere i Laocriti dalla concorrenza dei Crematisti. Accanto alla giustizia esercitata dai tribunali vi fu anche fin dall’inizio una giurisdizione esclusiva e con poteri coercitivi, esercitata da funzionari, in concorrenza con la prima, per gruppi di persone sottratti alla giurisdizione ordinaria a causa della loro appartenenza all’amministrazione fiscale. Essa risultava dalle ampie possibilità di intervento coercitivo e normativo, fondate sul potere di tutela e di coercizione del re esercitato per delega dai funzionari dell’amministrazione, che -in un sistema assolutistico a cui era ignota la divisione dei poteri— includevano la facoltà di decidere autonomamente sui presupposti e sulle modalità dei provvedimenti da emanare. Con il passar del tempo Crematisti e funzionari assunsero un’importanza sempre maggiore in confronto ai *dikasteria* greci ed ai Laocriti. I *dikasteria* sembrano essere scomparsi fra il III e il II secolo, i Laocriti un secolo più tardi.

### 3. Pluralismo giuridico.

Il duplice sistema giudiziario teneva conto della coesistenza di parecchie tradizioni giuridiche, che è un tratto caratteristico dell’Egitto tolemaico. Il tribunale dei Laocriti applicava il diritto locale, così come esso era contenuto nelle leggi tramandate dall’epoca faraonica -probabilmente espressamente confermate da Tolemeo II. Le pronunzie dei *dikasteria* greci erano fondate in primo luogo sul diritto regale emanato per mezzo dei *diagrammata*, che si rifaceva alle tradizioni greche; in via subordinata il *diagramma* relativo all’amministrazione della giustizia consentiva alle parti di un processo di far valere le leggi comuni della loro patria d’origine (*politikò nomoi*) o, infine, la *gnòme dikaidtate* (*P.Gurob.2*). Il pluralismo giuridico in tal modo ufficialmente riconosciuto si manifestava tuttavia soltanto nei rapporti fra le varie



*leges fori* relative alla distribuzione della competenza fra i suddetti organi giudiziari, non invece -contro l'opinione dominante- come esplicitazione del "principio di personalità", in base a cui ogni uomo sarebbe stato sottoposto esclusivamente al diritto del suo luogo d'origine. Né i Crematisti che, in quanto giudici del re, erano competenti anche nei confronti degli Egiziani sulla base del diritto greco, né i funzionari, che godevano di grande potere discrezionale, erano vincolati da quel principio. Analogamente i privati potevano scegliere a loro piacimento forme contrattuali egiziane o greche, e potevano regolare i loro rapporti in base al diritto che preferivano. Le tradizioni giuridiche distinte non sono mai confluite in un "diritto tolemaico" unitario.

#### 4. Il carattere del diritto.

Il diritto dello Stato tolemaico, alimentato da fonti così eterogenee, non può essere esposto qui nei particolari. Le concezioni giuridiche di derivazione greca continuarono a informare le istituzioni create dal regime (fra cui spicca l'agoranomia introdotta nel 3° secolo con funzioni notarili e di registrazione), e continuarono ad applicarsi le regole processuali e in generale le forme negoziali usate e sviluppate nella prassi cautelare egiziana e greca. Tuttavia le condizioni in cui si trovava lo Stato territoriale assolutistico, con la sua rigida organizzazione fiscale e con il suo sistema di vita non più determinato dalle esigenze di una polis, portarono a numerose trasformazioni e innovazioni. Il fiscalismo condusse a un sistema di imposte e di monopoli disciplinato fin nei minimi particolari, e influenzò inoltre il quadro complessivo delle strutture economiche e giuridiche. L'autotutela fu sostituita dall'esecuzione attuata da organi statuali. Il processo a carattere autoritativo davanti ai Crematisti comportò la sostituzione della citazione privata con quella d'ufficio. Il sistema eciale della Grecia classica scomparve e con esso scomparvero anche alcuni caratteri essenziali di esso: i presupposti formali del matrimonio, l'epiclerato e le limitazioni alla capacità di testare; la *kyrieia* sulle donne rimase in vita ma fu degradata ad una semplice tutela del sesso. Nuovi tipi di regime del suolo furono costituiti mediante le concessioni regali del primo periodo tolemaico (la c.d. *doreà*, revocabile in qualsiasi momento, che ci è nota soprattutto dalla corrispondenza di Zenone) e l'assegnazione di lotti (*kleroi*) a contadini-soldati che si insediavano in essi (*kàtoikoi*); questo lotto di terra era in origine intrasmissibile sia a terzi acquirenti sia agli eredi; ma, quando lo Stato andò decadendo, esso perse tale carattere senza tuttavia essere completamente equiparato alla proprietà piena.

#### 5. Sviluppi successivi.

Le istituzioni e gli usi giuridici dell'epoca tolemaica, ancora esistenti al momento della conquista romana (30 a.C.), continuarono a funzionare sotto l'amministrazione romana. Le novità, che essa andò lentamente introducendo, riguardarono l'organizzazione giudiziaria e più tardi i procedimenti di esecuzione e i sistemi di registrazione e di documentazione; ma in questi ultimi settori le innovazioni mirarono

soltanto a perfezionare le istituzioni tolemaiche già esistenti. Nuovi istituti di diritto sostanziale furono il risultato di uno sviluppo organico nell'epoca del principato. Soltanto in epoca post-diocleziana tendenze ad una maggiore romanizzazione comportarono mutamenti più radicali, senza tuttavia eliminare del tutto l'eredità tolemaica.

### Bibliografia

- U. Wilcken – L. Mitteis, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, 1912;  
E. Seidl, *Ptolemäische Rechtsgeschichte* (1947) 1962<sup>2</sup>;  
R. Taubenschlag, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri* (1948) 1955<sup>2</sup>;  
H.J. Wolff, *Das Justizwesen der Ptolemäer*, 1962;  
M.-Th. Lenger, *Corpus des ordonnances des Ptolémées*, 1964.